

FOCUS
ON

Il pegno mobiliare non possessorio: particolare forma di garanzia dei crediti di impresa

Analisi e commento del decreto ministeriale che ha regolato questo strumento di garanzia e che prevede la prossima introduzione del Registro Pegni digitale.

**LE NUOVE
FRONTIERE
DELLA
LEGGE**

www.lexant.it

La disciplina in materia di pegno subisce il continuo evolversi della **realtà economica** e pertanto in materia si sono susseguite **legislazioni speciali e derogatorie** rispetto alla disciplina codicistica, di modo che **si eviti** proprio quello che è l'elemento fondante dell'istituto disciplinato all'articolo 2784 c.c. e seguenti, ovvero lo spossessamento del bene in capo al suo proprietario.

Una nova figura è appunto quella del **pegno mobiliare non possessorio** introdotta con il **D.L. 59/2016 – Decreto “Salva Banche”** che si è posto lo scopo di introdurre nel nostro ordinamento **misure a sostegno delle imprese e di accelerazione del recupero crediti**.

Nel suo primo articolo viene disciplinata la figura di **garanzia del credito speciale** rispetto alla ordinaria disposizione del pegno disciplinata agli articoli 2784 ss. del Codice civile, il pegno mobiliare non possessorio.

Il primo comma dell'**articolo 1 D.L. 59/2016** statuisce che *“gli imprenditori iscritti nel registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa”*.

Come agevolmente si potrà notare la norma limita **l'ambito soggettivo esclusivamente agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese**.

Il comma successivo: *“il pegno non possessorio può essere costituito su beni mobili, anche immateriali, destinati all'esercizio dell'impresa e sui crediti derivanti da o inerenti a tale esercizio, a esclusione dei beni mobili registrati. I beni mobili possono essere esistenti o futuri, determinati o determinabili (...). Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno è autorizzato a trasformare o alienare o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante la trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostituito, senza che ciò comporti costituzione di nuova garanzia (...)*”.

Il secondo comma **limita la portata oggettiva della norma** destinandola unicamente ai **beni afferenti all'esercizio d'impresa**. Infatti, la costituzione di un pegno non possessorio su un credito estraneo alla attività d'impresa è sanzionata con la **nullità del contratto di garanzia**.

L'assenza dello spossessamento implica che il debitore possa trasformare o alienare il bene pignorato, ovvero disporne. **In tal modo l'imprenditore ha accesso a una fonte di finanziamento garantita da pegno e non sacrifica in alcun modo l'attività produttiva**. Da ciò possiamo concludere che a differenza del pegno ordinario, che è un contratto reale, il pegno mobiliare non possessorio è un contratto consensuale.

Per la nostra breve analisi risulta importante sottolineare che il pegno mobiliare non possessorio si fonda sulla c.d. **clausola di rotatività del pegno**, che consente la sostituzione del bene pignorato senza effetti novativi sull'originaria costituzione della garanzia.

Ciò è espressamente stabilito dalla norma, la quale statuisce che, **senza costituzione di una nuova garanzia**, essa si trasferisce al prodotto della trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene pignorato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo.

Quindi il pegno “segue” il bene dato in garanzia.

Per ciò che concerne i **beni**, possono essere oggetto di pegno non possessorio i beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, esistenti o futuri, determinati o determinabili.

I commi 3 e 4 **D.L. 59/2016** disciplinano la forma dell'atto e il regime di pubblicità:

- **comma 3:** *“il contratto costitutivo, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore, la descrizione del bene dato in garanzia, del credito garantito e l'indicazione dell'importo massimo garantito”*
- **comma 4:** *“il pegno non possessorio ha effetto verso i terzi esclusivamente con l'iscrizione in un registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle entrate e denominato “registro dei pegni non possessori (...)”.*

Il legislatore ha individuato quale **modalità costitutiva** del pegno mobiliare non possessorio **la duplice formalità dell'atto scritto ad substantiam e l'iscrizione nel registro dei pegni non possessori tenuto presso l'Agenzia delle Entrate.**

L'iscrizione a questi registri ha una durata decennale e può essere rinnovata mediante la rinnovazione da fare prima della scadenza del decimo anno, in maniera del tutto analoga all'ipoteca immobiliare.

In punto di **conflitti tra i terzi**, nel pegno mobiliare non possessorio i conflitti tra i più creditori pignorati **è regolata dall'iscrizione nel registro dei pegni non possessori.**

Il 10 agosto 2021 è stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** il **decreto numero 114 del 25 maggio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze** di concerto con il Ministero della Giustizia.

Tale decreto disciplina il pegno a garanzia dei crediti relativi all'attività di impresa, facilitando l'accesso al finanziamento per gli imprenditori, i quali potranno utilizzare un bene mobile (materiale o immateriale, presente o futuro) a garanzia del credito richiesto, senza il necessario e tradizionale spossessamento.

Con questa modalità sarà quindi possibile continuare a utilizzare il bene oggetto di pegno anche per poterlo trasformare e/o sostituire con beni analoghi.

L'art. 12 del Decreto ha poi previsto che il Registro dovrà essere attivato entro il 25 aprile 2022.

In questa fase di completamento, **l'Agenzia delle Entrate** dovrà adottare dei provvedimenti attuativi che definiscano i dettagli di carattere tecnico, riguardanti in particolare:

- le specifiche tecniche per la redazione delle domande e dei titoli correlati;
- le modalità di versamento dei tributi e dei diritti dovuti;
- la lista delle categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno; rispetto a quest'ultima attività, lo scorso 12 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento che individua l'esatta nomenclatura delle 25 categorie merceologiche dei beni oggetto di pegno mobiliare.

Il Registro verrà gestito dall'Agenzia delle Entrate con la vigilanza del Ministero della giustizia, che dovrà assicurare la legittimità dell'attività amministrativa svolta e delle procedure predisposte per la gestione del Registro.

Il Registro pegni e la raccolta delle domande saranno consultabili da chiunque per via telematica.

La data di attivazione del registro verrà resa nota con la pubblicazione di **un'apposita comunicazione** sul sito *internet* dell'Agenzia e sarà possibile procedere alla presentazione delle formalità previste dal regolamento a partire dal giorno successivo a tale comunicazione.

Orbene, se gli adempimenti sopra precisati verranno prontamente adempiuti, **la nuova garanzia non possessoria potrà diventare pienamente opponibile e operante anche all'interno dell'ordinamento.**

Le regole per procedere all'escussione del pegno non possessorio, disciplinate all'art.1, co.7 del Decreto-legge 59/2016, prescrivono che venga dato preventivo avviso scritto al datore della garanzia (e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto successivamente).

Tali regole costituiscono delle forme di autotutela esecutiva fornite al titolare di pegno mobiliare non possessorio.

In particolare, il creditore potrà:

- procedere alla vendita dei beni oggetto del pegno trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del credito fino a concorrenza della somma garantita; in tal caso il creditore dovrà informare immediatamente per iscritto il datore della garanzia dell'importo ricavato e dovrà restituire contestualmente l'eccedenza. La vendita sarà effettuata dal creditore tramite procedure competitive.
- procedere all'escussione dei crediti oggetto di pegno fino a concorrenza della somma garantita;
- procedere alla locazione del bene oggetto del pegno, imputando i canoni a soddisfacimento del proprio credito fino a concorrenza della somma garantita se previsto nel contratto di pegno ed iscritto nel Registro delle imprese; in questo caso il contratto dovrà prevedere i criteri e le modalità di valutazione del corrispettivo della locazione.

- procedere all'appropriazione dei beni oggetto del pegno fino a concorrenza della somma garantita, a condizione che il contratto preveda anticipatamente i criteri e le modalità di valutazione del valore del bene oggetto di pegno e dell'obbligazione garantita.

Risulta infine **interessante dopo la teoria, vedere i risvolti pratici** della nuova forma di garanzia.

Ad esempio, nell'ambito delle operazioni di factoring la **garanzia del pegno mobiliare non possessorio** risulterà strumento utile al Factor.

Vediamone l'utilizzo nel caso specifico delle **operazioni di factoring senza notifica**.

I servizi di **Not Notification Factoring** sono di solito adatti alle imprese interessate alla copertura del rischio di insolvenza della clientela e che preferiscono mantenere il controllo dell'intero processo di gestione del portafoglio clienti, solo che in questo particolare caso il cedente continua a gestire il credito per conto della società di factoring anche con pagamento anticipato.

In questo contesto però può accadere che il mandante sia soggetto ad esempio ad un pignoramento, oppure ad una procedura concorsuale, con il conseguente blocco del trasferimento di quanto incassato.

Se appunto il debitore ha pagato correttamente al cedente, ecco che si inserisce la forma di privilegio relativa al credito verso il mandatario, ossia la costituzione del Pegno mobiliare non possessorio in favore del *factor*, sui medesimi crediti oggetto di cessione non notificata, quali crediti derivanti dall'esercizio dell'impresa.

Inoltre, fondamentale è l'importanza della relativa **iscrizione nel Registro informatico tenuto dall'Agenzia delle Entrate**, in quanto, visto che il credito tra le parti di fatto è già stato trasferito al creditore garantito, al momento dell'escussione dello stesso rileverà **la data di iscrizione nel Registro per renderlo opponibile ai terzi e alle procedure concorsuali ed esecutive**.

Il creditore pignoratizio sarà in ogni caso agevolato nell'escussione in quanto potrà, a sua volta procedere alla cessione del credito oggetto di pegno fino alla concorrenza dell'importo.

In conclusione, non si possono ancora formulare valutazioni finali sul reale impatto del pegno non possessorio sul sistema delle garanzie del credito e sulla sua concreta idoneità a conseguire le finalità perseguite. Per questo sarà necessario attendere ormai a breve che venga reso definitivamente operativo.

Nel frattempo, si può sicuramente affermare che tale intervento di riforma ha rappresentato **una significativa spinta** verso l'ammodernamento nel campo delle garanzie del credito, ponendo basi per un rilancio dello sviluppo economico **facilitando l'accesso al recupero del credito**.

Avv. Valentina Fariello